



2015/08.09/000064-01  
DIRA41000 - 2016/607

**SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI  
UFFICIO V.I.A.**

**Oggetto:** D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I.; D.P.R. 357/97 E S.M.I..  
PROGETTO DI IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE FIUTRUSA, NEI COMUNI DI  
PONTECHIANALE E CASTELDELFINO (POTENZA INFERIORE A 1000 KW).  
PROPONENTE: NET-ENERGY SRL, B.TA CALCHESIO N. 9/13, 12020 - SAMPEYRE.  
GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E CONTESTUALE VALUTAZIONE DI  
INCIDENZA NEGATIVA, DINIEGO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO  
ENERGETICO EX D.P.G.R. 29.06.2003, N. 10/R E S.M.I. E RIGETTO ISTANZA DI  
AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 12 D.LGS. 387/03 E S.M.I..

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Viste** le istanze pervenute alla Provincia di Cuneo in data 27.05.2015 del Sig. Gianfranco Martino, Amministratore Unico della **NET-ENERGY S.r.l.**, con sede legale in Sampeyre, B.ta Calchesio n. 11, intese ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., concessione di derivazione ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. e contestuale Autorizzazione Unica ex D. Lgs. 387/2003 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Fiutrusa, nei Comuni di Pontechianale e Casteldelfino.

**Premesso che:**

NET-ENERGY S.r.l. ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 27.05.2015 e sul BURP n. 24 del 18.06.2015 nonché sul sito web della Provincia è stato pubblicato il comunicato di avvio del relativo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale a far data dal 04 giugno 2015.

L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., consiste nella realizzazione di un impianto idroelettrico sul Torrente Fiutrusa; nella tabella sottostante, si riassumono i dati dell'impianto forniti dal proponente.

portata max derivata	400 l/sec
portata media naturale	230 l/sec
portata media derivata	161 l/sec
portata minima derivata	40 l/sec
DMV base	50 l/sec
scala risalita ittiofauna	Non prevista
quota opera di presa	1883 m s.l.m.
quota restituzione	Circa 1650 m. s.l.m.
salto nominale	233.70 m
Tipo traversa	A tramoggia
tratto sotteso	Circa 1300 m
lunghezza condotta	1470 m
diametro condotta	600 mm
potenza nominale media	361 kW
Potenza complessiva installata	807 kW
producibilità energetica annua	2,65 GWh/anno

Con nota del 23 febbraio 2016 - prot. n. 13321, il Sig. Gianfranco Martino, amministratore unico di NET-ENERGY S.r.l., con sede legale in B.ta Calchesio n. 11 – 12020 Sampeyre – in ottemperanza a quanto chiesto da parte dell'Ente di gestione delle Aree protette del Monviso, ha depositato presso la Provincia di Cuneo istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Incidenza ex DPR 357/97 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

Visto che in applicazione dell'art. 43, c. 12, della L.R. 19/09 e s.m.i., la valutazione di incidenza viene ad essere compresa nell'ambito della procedura di VIA in corso, nel contesto della quale debbono essere considerati anche gli effetti diretti ed indiretti del progetto in esame sugli habitat e sulle specie per i quali il SIC/ZPS "Gruppo del Viso e boschi dell'Alevè" è stato individuato.

In data 21 gennaio 2016 l'Ufficio Acque di questa Provincia ha concluso gli adempimenti previsti all'art. 12 del Regolamento regionale 29.11.2003 n. 10/R e s.m.i., in esito ai quali non risultano pervenute istanze in concorrenza, consentendo così la convocazione della Conferenza di Servizi del 27.04.2016.

Il giorno 27 aprile 2016 si è effettuata la 1ª riunione della Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per

maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento, ossia i seguenti che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- 1) **Parere negativo** circa la pronuncia di **compatibilità ambientale nonché ai fini del rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i.**, reso in Conferenza da parte del **Dirigente del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio**, con le motivazioni dettagliate nell'Istruttoria Tecnica in allegato (**ALLEGATO 1**).
- 2) L'**Autorità di Bacino del Fiume Po**, con nota pervenuta l'08.09.2015 prot. n. 85362, ha subordinato il proprio parere vincolante positivo alla previa verifica della garanzia che la derivazione in oggetto sia ininfluente rispetto al raggiungimento/mantenimento degli obiettivi fissati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (**ALLEGATO 2**).
- 3) **Parere negativo** relativamente alla Valutazione di Incidenza dell'opera proposta da parte del **Parco del Monviso** formalizzato con Determina Dirigenziale n. 30/2016 del 20.04.2016 (**ALLEGATO 3**).
- 4) Contributo tecnico scientifico di **ARPA – Dipartimentale di Cuneo** con nota prot. ric. n. 31443 del 27.04.2016 (**ALLEGATO 4**).
- 5) Il **Settore Tecnico Regionale di Cuneo** si è espresso con le seguenti note:
  - nota prot. n. 8962 dell'08.02.2016 di richiesta atti integrativi ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex R.D. 523/1904 e s.m.i. (**ALLEGATO 5**);
  - nota prot. n. 34092 del 05.05.2016 di richiesta atti integrativi a fini del rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. e D. Lgs. 227/2001 e s.m.i. (**ALLEGATO 6**).
- 6) Parere favorevole sotto l'aspetto urbanistico-edilizio da parte del rappresentante **Comune di Pontechianale** formalizzato in sede di Conferenza di Servizi del 27.04.2016.
- 7) Parere favorevole preliminare, espresso con nota prot. n. 94023 del 07.10.2015, da parte dell'**ENEL**, che richiede particolare attenzione durante i lavori in alveo per evitare l'intorbidimento delle acque che successivamente confluiscono nel bacino di raccolta ENEL.
- 8) Nota prot. n. 24815 del 04.04.2016 del **Comando Regione Militare** di comunicazione del nulla osta demaniale.
- 9) Comunicazione di presa d'atto della procedura da parte **dell'Aeronautica Militare** con nota prot. n. 81993 del 26.08.2015.

Nell'ambito della suddetta Conferenza, sulla base dell'esito dell'istruttoria del progetto svolta dall'autorità competente rispetto alla sua compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa delle acque del corpo idrico del Torrente Fiutrusa, nonché con riguardo alla sussistenza di rischio potenziale di deterioramento dello stato dei corpi idrici interessati dalle derivazioni e di alterazione degli habitat connessi, sono risultati elementi ostativi sia per formulare giudizio positivo di compatibilità ambientale sia per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. in relazione al progetto in esame. Detti elementi ostativi, non superabili con prescrizioni, sono ampiamente e diffusamente illustrati ed argomentati nell'**ALLEGATO 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Come stabilito dall'art. 14 quater della legge 241/1990 e s.m.i., nella medesima riunione, sono state fornite le seguenti indicazioni di modifica progettuale necessaria ai fini dell'assenso:

- *“in considerazione dei livelli di rischio e delle ricadute potenziali derivanti dalla realizzazione del progetto proposto, si specifica che deve essere individuata una diversa localizzazione. Il nuovo progetto rilocalizzato dovrà fornire le adeguate garanzie di compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa del corpo idrico previsti dalla normativa vigente e con quanto riferito.”*

Come disposto dall'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 34614 del 06.05.2016, sono stati comunicati al proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, così come riferiti nel corso della Conferenza del 27 aprile 2016, informandolo altresì del diritto di presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi medesimi.

Entro il termine assegnato, **NET-ENERGY S.r.l.**, con nota pervenuta in data 03.05.2016 con prot. n. 41412 (**ALLEGATO 7**) ha depositato le proprie osservazioni circa i motivi ostantivi formulati; l'allegato predetto costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., dalla data di ricezione delle osservazioni predette, rideducono per intero i termini del procedimento.

Relativamente a quanto osservato da parte dei proponenti con le succitate note, l'Autorità competente ha controdedotto come segue.

#### **APPLICAZIONE DIRETTIVA DERIVAZIONI**

La Provincia non ha applicato retroattivamente la DIRETTIVA DERIVAZIONI, ma, come indicato nel paragrafo "**APPLICAZIONE LINEA GUIDA DIRETTIVA DERIVAZIONI**" del parere espresso in conferenza, per le motivazioni ivi indicate, ha ritenuto di utilizzare come "**linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente**" la "**DIRETTIVA DERIVAZIONI**" al fine di applicare la **migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile** per la verifica della compatibilità con il PdGPO e con gli Elaborati 2 e 7 del medesimo.

Si osserva che la stessa Autorità di bacino del fiume Po ha affermato che "*la Direttiva Derivazioni risponde alla necessità di compiere valutazioni rispettose dell'art. 12bis del Testo Unico sulle acque, così come modificato dall'art. 96, c. 3, del D. Lgs. 152/2006*" evidenziando "*l'opportunità della sua applicazione anche alle istanze ancora in corso*".

Non solo, con specifico riferimento alla presente casistica, l'**Autorità di Bacino del Fiume Po**, con nota prot. n. 6023/4.1 del 07.09.2015 (prot. di ric. n. 85362 del 08.09.2015), **ha subordinato il proprio parere vincolante positivo** (rilasciato - ai sensi dell'art. 96, comma 1 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. - art. 7, comma 2 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i. - in ordine '*alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico*') **alla previa verifica della garanzia che la derivazione sia ininfluente e compatibile con il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi fissati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, (ALLEGATO 2).**

L'utilizzo della Direttiva Derivazioni d'altro canto è coerente con la finalità di applicare la **migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile** per la verifica della compatibilità con il PdGPO e con gli Elaborati 2 e 7 del medesimo.

Per il **Principio di Precauzione**, viste le criticità rilevate ed il rischio rilevante, tale verifica non può essere rimandata alla fase post operam; la stessa AdBPo nel PdGPO e nella Direttiva Derivazioni indica che le valutazioni ex post vengono effettuate solo per gli impianti realizzati che hanno superato la "*valutazione da esprimere in sede istruttoria (ex ante) relativa alla compatibilità dell'impianto e del prelievo rispetto alla pianificazione, allo stato e agli obiettivi di qualità del corpo idrico*".

Viene osservato, inoltre, che la "Direttiva Derivazioni" all'art. 6 Deliberazione n. 8 del 17.12.2015 del CI di AdBPo indica che entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della Deliberazione sul sito web dell'Autorità di bacino, "*sulla base dei risultati prodotti dalla prima applicazione della stessa, l'Autorità di bacino del fiume Po procede alla eventuale revisione della Direttiva, con particolare riferimento ai valori delle soglie per la definizione dell'impatto tra rilevante e moderato e tra moderato e lieve designati per l'applicazione della metodologia ERA, di cui agli allegati 1 e 2.*". Tale riferimento non può essere letto come un'attuale impossibilità di applicazione della Direttiva, in vista di un'eventuale modificazione delle soglie: qualora le soglie venissero modificate, le istanze potranno essere ripresentate ma non è contemplata alcuna sospensione dei procedimenti in corso.

L'applicazione della Linea Guida "direttiva derivazioni" inoltre, non è stato l'unico motivo dell'esito istruttorio negativo dell'Ufficio Acque; in primis sono state valutati i luoghi della derivazione, con particolare riferimento all'opera di presa, che risultano essere difformi con la documentazione tecnica presenta; è stato inoltre valutato l'effetto cumulativo delle derivazioni sulla Valle Varaita, con riferimento al torrente Varaita chiuso alla 1<sup>a</sup> importante derivazione irrigua (Bedale del Corso) localizzata nel comune di Piasco.

**Controdeduzioni alle osservazioni sulle integrazioni e modifiche progettuali, qualificabili “varianti non sostanziali”, proposte dalla NET-ENERGY all’istanza di concessione di derivazione de qua e necessitate dai pareri resi in sede di Conferenza di Servizi**

**Relazione tecnica integrativa “maggio 2016” Studio Ing. Antonio Capellino**

Come ampiamente riportato nel parere dell’Ufficio Acque, lo stato dei luoghi, con particolare riferimento all’opera di presa, non risulta difforme esclusivamente alla documentazione tecnica presentata con l’istanza di concessione, bensì risulta difforme anche all’elaborato integrativo datato “settembre 2015”.

Relativamente alle modifiche progettuali proposte si osserva che quanto prodotto non risponde alle indicazioni fornite ai sensi dell’art. 14 *quater* della L. 241/90 (modifica localizzativa).

La valutazione comunque condotta sulla soluzione indicata, che si riporta nel seguito, non ha modificato l’esito della stessa (diniego della concessione).

**Valutazione degli indici di utilizzo**

Le modifiche progettuali proposte non variano alcun parametro riportato nel paragrafo “*valutazione degli indici di utilizzo*” del parere dell’Ufficio Acque, che pertanto si riconferma integralmente.

Si confermano altresì le relative conclusioni, ovvero che lo sfruttamento idroelettrico della parte montana della Valle Varaita è caratterizzato dal complesso sistema gestito dall’ENEL, costituito da tre impianti in cascata (Casteldelfino, Sampeyre e Brossasco), che derivano sia il Varaita che cinque bacini secondari, con nove opere di presa complessive; a questo sistema si sono aggiunti nel tempo numerosi impianti più piccoli. Il contesto dell’alta Valle Varaita è quindi caratterizzato da un indice di utilizzo pari già attualmente aGFI 98%, dato che risulta rappresentativo della quasi totale sottensione della parte montana del torrente Varaita. Dal punto di vista dell’utilizzazione dei corsi d’acqua laterali, gli sfruttamenti sono concentrati nella parte alta della vallata (Comuni di Pontechianale, Casteldelfino, Bellino e Sampeyre). Sul **torrente Varaita di Bellino**, già sfruttato all’**80%**, sono presenti 4 opere di presa mentre sul **Varaita di Chianale**, sfruttato al **77%**, sono ubicate tre opere di presa e un invaso artificiale (Castello). Sul **torrente Vallanta** sono localizzate due opere di presa con un complessivo grado di utilizzazione del **32%**, mentre i sottobacini del **rio Antolina e del rio Sustra** risultano derivati con uno sfruttamento rispettivamente pari al **39% ed al 17%**. Il progetto presentato presenta un cospicuo tratto sotteso che determina un indice di sfruttamento dell’asta abbastanza elevato, rispetto allo stato attuale; in particolare, **con l’approvazione del progetto, la sottensione del torrente Fiutrusa, attualmente esente da derivazioni, aumenterebbe fino al 29,12 % con 1.361 m di asta fluviale interessata.**

**Applicazione linea guida “Direttiva Derivazioni”**

Si rileva che la soluzione progettuale ipotizzata con relazione tecnica integrativa datata “maggio 2016” a cura e firma dell’Ing. Antonio Capellino prevede una portata massima derivabile di 110 l/s, contrariamente a quanto indicato nelle osservazioni 28.05.2016 Avv. Andrea Porro – Sig. Gianfranco Martino.

Come ampiamente documentato dall’ARPA Piemonte con nota prot. n. 69508 del 12.08.2016 -prot. di ric. n. 62097 del 12.08.2016- (**ALLEGATO 8**), lo stato di qualità ambientale da adottare per il corpo idrico in esame è ELEVATO.

**PARAMETRI PER L’APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA “DIRETTIVA DERIVAZIONI”**

Codice CI2015 corpo idrico	-	
Denominazione corpo idrico	Fiutrusa	
L = Lunghezza Corpo Idrico	4.674	m
Stato di qualità ambientale del Corpo Idrico	ELEVATO	
Qn = portata media naturalizzata corpo idrico	212	l/s
D = Portata massima impianto in esame	110	l/s

S = Tratto sotteso impianto in esame	1.361	m
D/Qn	51,89	%
S/L	29,12	%

**ALTERAZIONI IDROLOGICHE**

Rapporto tra lunghezza del tratto sotteso "S" e lunghezza del corpo idrico "L"	Rapporto tra la portata massima derivabile "D" e la portata media naturalizzata "Qn" del corpo idrico		
	D/Qn>1	0,5<D/Qn<1	D/Qn<0,5
S/L>0,15	-	Moderato	-
0,075<S/L<0,15	-	-	-
S/L<0,075	-	-	-

**METODOLOGIA ERA**

Stato ambientale del corpo idrico	Impatto generato dall'intervento		
	Lieve (non c'è scadimento di qualità)	Moderato (potrebbe esserci scadimento di qualità)	Rilevante (c'è scadimento di qualità)
<b>ELEVATO</b>	-	E(**)	-
<b>BUONO</b>	-	-	-
<b>SUFFICIENTE</b>	-	-	-
<b>SCARSO</b>	-	-	-
<b>CATTIVO</b>	-	-	-

(\*\*) E' ammessa la deroga in applicazione dell'art. 4.7 della DQA per i prelievi destinati all'uso potabile. Sono altresì ammesse le derivazioni a scopo idroelettrico per autoconsumo nelle località remote non servite dalla rete elettrica e ove l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale.

Si rileva che l'impatto della soluzione progettuale ipotizzata risulta classificato come **MODERATO** e l'intervento, mediante l'utilizzo del "metodo ERA applicato all'analisi impatto-stato qualitativo del corpo idrico che permette di definire l'idoneità di una derivazione in un corpo idrico classificato", ricade nell'area di **ESCLUSIONE** e, pertanto, "non è realizzabile in via ordinaria".

NB: Si precisa che utilizzando come portata massima 100 l/s, si perviene ai medesimi risultati.


Si confermano pertanto le conclusioni riportate nel parere dell'Ufficio Acque, ovvero che l'applicazione della "direttiva derivazioni" costituisce "la condizione minima necessaria per verificare la compatibilità delle derivazioni oggetto delle istanze di nuova concessione (...) rispetto alle finalità ed agli obiettivi previsti dalle disposizioni di Legge e di Piano, nonché rispetto alle prescrizioni formulate in sede comunitaria" e visti i risultati ottenuti dall'applicazione del metodo ERA all'analisi di impatto-stato qualitativo del corpo idrico (previsto nel PdGPO), **si ritiene sussista un rischio specifico rilevante tale da ritenere che la realizzazione degli interventi proposti sul sito in questione possa determinare effetti deteriori sulla qualità ambientale del corpo idrico.**

In merito poi ai "formalizzandi accordi" col gestore del impianti sciistici siti nel Comune di Pontechianale, si precisa che l'oggetto dell'istruttoria è rappresentata dall'istanza presentata (uso energetico) e dai relativi elaborati; le criticità riscontrate attengono ad elementi ostativi al rilascio della concessione che risultano oggettivi e fondati su elementi precisi di valutazione. Risulta, del resto, del tutto estranea all'istruttoria svolta dagli uffici qualsivoglia ipotesi di futura riorganizzazione dell'impianto di innevamento artificiale. Gli asseriti accordi non possono, evidentemente, costituire elementi valutativi nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'ufficio Acque. Si considera, pertanto, tale argomento estraneo e non attinente al procedimento di concessione a derivare.

**OSSERVAZIONI in merito alla METODOLOGIA DI**

### **VALUTAZIONE STATO DI QUALITA' DEI CORPI IDRICI**

- A livello generale la valutazione dello stato di qualità dei corsi d'acqua si basa sui principi della Direttiva 2000/60/CE (WFD), recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto 152/2006 e i successivi decreti attuativi, in particolare con il Decreto 260/2010 che definisce i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei CI fluviali ai sensi della succitata Direttiva 2000/60/CE. La WFD prevede una modalità piuttosto articolata di classificazione dello stato di qualità complessivo dei Corpi Idrici (CI) che avviene sulla base dello Stato Chimico e dello Stato Ecologico secondo lo schema riportato nella figura sottostante. Il Decreto 260/2010 indica inoltre le metriche di classificazione per tutti gli elementi di qualità (EQ) biologici, chimici ed idromorfologici.



I principi generali per la classificazione dello stato dei corpi idrici sono definiti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po con particolare riferimento all'Elaborato 1 "Stato Risorse idriche" del piano vigente denominato "PdGPo- Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 – 2021" cui si rimanda integralmente.

Tutti gli approfondimenti relativi al processo di implementazione della WFD in Piemonte, alla definizione della rete di monitoraggio delle acque superficiali e alla proposta di classificazione

dello Stato di qualità dei Corpi Idrici ai sensi del Decreto 260/2010 sono altresì riportati nelle relazioni disponibili sul sito internet dell'Arpa all'indirizzo:

<http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/acqua/acque-superficiali-corsidacqua/documentazione-e-dati-ambientali>.

- Per quanto riguarda il procedimento specifico in oggetto, il torrente Fiutrusa (avendo lunghezza inferiore ai 5 Km) non è ricompreso nell'elenco dei 597 Corpi Idrici "significativi" ridefiniti in Piemonte nell'ambito dell'implementazione della Direttiva EU/60/2000 (Water Framework Directive) e pertanto non risultano disponibili dati derivanti dai monitoraggi istituzionali.

Nella documentazione depositata per la fase di valutazione VIA e istruita nella conferenza dei Servizi del 27/04/2016 il proponente non ha presentato alcun dato di monitoraggio sito specifico relativo al T. Fiutrusa, limitandosi a riportare dati di qualità riferiti al Torrente Varaita desunti da bibliografia esistente (SIA pag.108-111).

Nelle osservazioni ai motivi ostantivi presentate a luglio 2016 viene allegato un elaborato che riporta i risultati dei rilievi sitospecifici biologici (componenti macrobenthos e ittiofauna) e chimico-fisici effettuati dalla società consulente in data 16/10/2015.

La componente macrobentonica è stata rilevata in due stazioni S1 ed S2 con l'applicazione sia del metodo multihabitat e calcolo dell'indice STAR\_ICMi che con il "precedente" metodo IBE. I risultati restituiscono in entrambe le stazioni di campionamento:

- un giudizio di 2° classe di qualità biologica pari a BUONO secondo il metodo attualmente in vigore
- un giudizio di 1° classe di qualità biologica corrispondente ad ELEVATO "*Ambiente non inquinato o comunque non alterato in modo sensibile*" seguendo il metodo IBE

Come in parte rilevato anche nelle conclusioni dello studio del consulente, considerando le condizioni di quota e di oligotrofia del sistema i risultati attesi sono del tutto in linea con la tipologia di corso d'acqua alpino, cioè sono da considerarsi di assoluta "naturalità" per questo tipo di torrente.

Per quanto attiene al metodo utilizzato, per l'analisi della comunità macrobentonica la normativa vigente prevederebbe l'esecuzione di tre campagne di campionamento nell'anno di monitoraggio.

La componente ittiofaunistica è stata rilevata in quattro stazioni S1<sup>1</sup> S2<sup>2</sup> S3 S4 mediante elettropesca secondo il metodo dei passaggi successivi e calcolo dell'indice ISECI.

Nelle tre stazioni lungo il Torrente Fiutrusa non è stato rinvenuto alcun esemplare di fauna ittica, da cui deriva un giudizio di V° classe di qualità corrispondente a CATTIVO secondo l'indice ittico di cui sopra.

Anche in questo caso i risultati sono riconducibili alla quota e all'idromorfologia del corso d'acqua: infatti le acque dei torrenti alpini, caratterizzate da una ridotta capacità ittiogenica naturale a causa della presenza di importanti fattori limitanti naturali, condizionano l'applicabilità dell'ISECI impedendo di raggiungere i valori attesi per attribuire lo stato di qualità elevato, anche in assenza di qualsiasi impatto antropico.

Infine, sempre in data 16/10/2015 nelle due stazioni S1 ed S2 sono state effettuate analisi chimico-fisiche su alcuni parametri (pH, Conducibilità, Ossigeno disciolto, Nitriti, Nitrati, Fosforo tot., COD, BOD5) senza tuttavia calcolo di indice LIM o LIM eco.

### **In conclusione:**

- Le analisi sito-specifiche sui corsi d'acqua consentono di fornire utili indicazioni circa la qualità ante-operam evidenziando l'eventuale presenza di criticità ambientali, che potrebbero essere amplificate dalla realizzazione di una derivazione in progetto, senza sostituirsi alla classificazione dello stato di qualità del corpo idrico attribuita dall'autorità competente.



- L'indagine del proponente, eseguita attraverso un singolo campionamento annuale di tipo chimico- fisico e su due componenti biologiche, non può essere considerata sufficiente per la classificazione dello stato ecologico del corpo idrico ai sensi della normativa vigente.
- Affinchè un'indagine diretta possa fornire un elemento di affinamento nella valutazione delle componenti potenzialmente interferite dall'opera a supporto dell'istruttoria, si sottolinea l'importanza che la frequenza delle misure/campagne/rilievi garantisca, dove possibile, la definizione di valori tipici dei singoli elementi di qualità.  
Nel processo di valutazione dei dati e in funzione della maggiore incertezza, nel caso siano disponibili pochi dati, dati stimati o dati ricavati per assimilazione, dovrà corrispondere un atteggiamento più cautelativo, rispetto alle condizioni in cui sia disponibile un campione statisticamente robusto di dati adeguati e misurati in campo, sulla base delle metodiche definite dal Decreto 260/2010.

**Sulla base delle predette controdeduzioni ed argomentazioni tecniche, permangono tutti gli elementi ostativi riscontrati nel corso della Conferenza di Servizi del 27 aprile 2016 e richiamati nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., senza il superamento dei quali il progetto non risulta avere le caratteristiche di compatibilità idraulica ed ambientale che possano consentire la formulazione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., né il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ai sensi del D.P.G.R. 29/0772003 n. 10/r e s.m.i. .**

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Dato atto che**

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

**Richiamata** la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"

**Vista** la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

**Atteso** che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

**Visti:**

- il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. "*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";
- il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79 "*Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*";
- il D.M. 13.10.2003 "*Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data*";
- il D.M. 10.09.2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*";
- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. "*Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive-TICA)*";
- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

- il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 *“Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- la legge 09.01.1991, n. 10 *“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”* e s.m.i.;
- la legge 23.07.2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- la D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314 *“Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”*;
- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L.15.03.1997 n. 59”*;
- la L.R. 26.04. 2000, n. 44 *“Disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. 112/98”*
- il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 12.04.1996 *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dall’art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”* e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.”*
- la Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.”*
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137”* e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 *“Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”*;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 *“Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici”*;
- il R.D.25.07.1904, n. 523 *“Testo unico sulle opere idrauliche”* e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 *“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”* e s.m.i.;
- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 *“Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R *“Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)”* e s.m.i.;
- la *Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 1/2016 di “Approvazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021”*;
- la *deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17.12.2015, di adozione della Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano”*;
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R – *“Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R – *“Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)”*;
- la Legge 24.12.1976, n. 898 *“Nuova regolamentazione delle servitu' militari”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica”* e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 *“Tutela ed uso del suolo”* e s.m.i.;

- la L.R. 29.12.2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

**Valutate** le risultanze emerse nel corso della Conferenza di Servizi del 27 aprile 2016, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente ed i pareri pervenuti nell'ambito della stessa.

**Viste e valutate** le osservazioni formulate ex art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., da parte di **NET-ENERGY s.r.l.** con nota pervenuta in data 30.05.2016 con prot. n. 41412 (**ALLEGATO 7**).

**Viste** le controdeduzioni dell'autorità competente, così come illustrate nelle premesse al presente provvedimento.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

#### **DETERMINA**

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2. DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E CONTESTUALE VALUTAZIONE DI INCIDENZA NEGATIVA** in merito al progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Fiutrusa, nei Comuni di Pontechianale e Casteldelfino, presentato in data 27.05.2015, prot. n. 52646 dal Sig. Gianfranco Martino, Amministratore Unico della **NET-ENERGY S.r.l.**, con sede legale in Sampeyre, B.ta Calchesio n. 11, per le motivazioni ampiamente e diffusamente illustrate ed argomentate nell'**ALLEGATO 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come ribadite nelle controdeduzioni alle osservazioni prodotte dai proponenti ai sensi dell'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo.
- 3. DI DINIEGARE**, per le medesime motivazioni, la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. in relazione al progetto in oggetto.
- 4. DI RIGETTARE**, conseguentemente, per inattuabilità, l'istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i. presentata da parte dal Sig. Gianfranco Martino, Amministratore Unico della **NET-ENERGY S.r.l.**, con sede legale in Sampeyre, B.ta Calchesio n. 11.
- 5. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai proponenti, a tutti i soggetti del procedimento e al pubblico, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 6. DI DARE ATTO** che la notifica di cui al punto 5. costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.
- 7. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento sono allegato, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- istruttoria tecnica del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - ufficio Acque (**ALLEGATO 1**).
- Parere ex art. 7 del R.D. 1775/1933 e s.m.i. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con nota pervenuta l'08.09.2015 prot. n. 85362 (**ALLEGATO 2**).
- Parere negativo alla Valutazione di Incidenza del **Parco del Monviso** con Determina Dirigenziale n. 30/2016 del 20.04.2016 (**ALLEGATO 3**).

- Contributo tecnico scientifico di **ARPA – Dipartimentale di Cuneo** con nota prot. ric. n. 31443 del 27.04.2016 (**ALLEGATO 4**).
- Note da parte del Settore **Tecnico Regionale di Cuneo**:
  - nota prot. n. 8962 dell'08.02.2016 ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex R.D. 523/1904 e s.m.i. (**ALLEGATO 5**);
  - nota prot. n. 34092 del 05.05.2016 a fini del rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. e D. Lgs. 227/2001 e s.m.i. (**ALLEGATO 6**).
- Osservazioni ai motivi ostantivi espressi con nota prot. n. 41412 del 30.05.2016 da parte di NET-ENERGY s.r.l. (**ALLEGATO 7**).
- Nota prot. n. 62097 del 12.08.2016 di **ARPA – Dipartimentale di Cuneo (ALLEGATO 8)**.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Alessandro RISSO**